

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI
XX ANNIVERSARIO
DELLA PROMULGAZIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
25.1.1983 - 25.1.2003

GIORNATA ACCADEMICA

*Vent'anni di esperienza canonica,
24 gennaio 2003*

Prima Relazione

Il Codice di Diritto Canonico del 1983,

Mons. BRIAN EDWIN FERME,
*Decano della Facoltà di Diritto Canonico
della Pontificia Università Lateranense*

SOMMARIO: Introduzione; I. Il «Liber Extra» e il «novus habitus mentis»; II. «novus habitus mentis» dei CIC 83; Conclusione.

Introduzione

Il 20 novembre 1965, Papa Paolo VI parlò alla Commissione per la revisione del Codice del 1917. Durante il suo discorso, Il Papa espresse un concetto, che doveva riflettersi, per molti aspetti, non solo nella qualità peculiare del Codice del 1983, ma anche nel suo essenziale collegamento con la storia del diritto canonico e, precisamente, con un evento specifico in quella storia straordinaria. Egli rilevò:

Il diritto canonico, con la dovuta prudenza, deve esser rivisto, cioè deve essere adattato alla nuova mentalità (novo mentis habitui) propria del Vaticano II, che attribuisce un'importanza notevole alla cura pastorale e alle nuove necessità del Popolo di Dio.¹

Un *novus habitus mentis*. Io non sono sicuro della misura in cui questa felice affermazione abbia colpito l'immaginazione dei suoi ascoltatori di quasi quaranta anni fa, ma riflette chiaramente il cambiamento «sismico» che il Codice del 1983 doveva rappresentare, almeno nei confronti del Codice del 1917. Si trattava di un approccio fondamentalmente nuovo alla comprensione del diritto canonico e del suo ruolo nella vita e nella missione della Chiesa. Si può sostenere che, per la prima volta nella storia della

¹ Vedi *Communicationes* 1 (1969) 41: «...ius canonicum, prudentia adhibita, est recognoscendum: scilicet accomodari debet novo mentis habitui, Concilii Oecumenici Vaticani Secundi proprio, ex quo curae pastorali plurimum tribuitur, et novis necessitatibus populi Dei».

Chiesa, un Concilio Ecumenico doveva costituire la base per un nuovo approccio al diritto canonico.

Ciò non vuol dire che i concili ecumenici del passato non abbiano determinato il contenuto delle collezioni canoniche. Uno sguardo alle collezioni autentiche, vale a dire a quelle formalmente promulgate dal Legislatore universale, conferma la fondamentale importanza dei Concili riguardo ai loro contenuti. D'altro canto, l'approccio del Vaticano II era notevolmente differente. Questo non concerneva direttamente la formulazione di leggi disciplinari, ma piuttosto sviluppava una serie di fondamentali insegnamenti teologici, specialmente con riferimento alla nostra comprensione della Chiesa e della sua missione, che avrebbero dovuto dirigere non solo il lavoro pratico della Commissione per la revisione del Codice del 1917, ma anche il suo approccio al diritto canonico stesso. Gli effetti di questo cambiamento «sismico» in diritto canonico trovano riscontro nell'attuale Codice e l'importanza critica della sua fonte essenziale, il Vaticano II, è stata sottolineata da Giovanni Paolo II nella *Sacrae Disciplinae Leges*.

Lo strumento, che è il Codice, corrisponde in pieno alla natura della Chiesa, specialmente come vien proposta dal magistero del Concilio Vaticano II in genere, e in particolar modo dalla sua dottrina ecclesiologicala. Anzi, in un certo senso, questo nuovo Codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico questa stessa dottrina, cioè la ecclesiologicala conciliare.

In che modo, nel nostro approccio alla comprensione del diritto canonico, questo cambiamento «sismico» va giudicato dal punto di vista storico? Il Codice del 1983 può considerarsi unico nel riflettere un approccio radicalmente nuovo al diritto canonico, un *novus habitus mentis*? Quale la connessione con l'attività legislativa dei precedenti Pontefici? Esistono altri esempi di simili cambiamenti «sismici» nella storia del diritto canonico?

Limiti di tempo non mi consentono di rispondere in modo esaustivo a queste complesse, benché importanti questioni. Ma per capire perché il Codice del 1983, sotto il profilo storico, è così importante in un certo senso unico, è necessario considerare quello che ritengo essere l'altro fondamentale, e storicamente critico, cambiamento nella storia del diritto canonico: in altri termini, un cambiamento che parimenti introducesse in un *novus habitus mentis*, che avrebbe determinato il corso del diritto canonico per gran parte del secondo millennio. Mi riferisco alla promulgazione del *Liber Extra* nel 1234.

Devo essere molto chiaro a riguardo. Evidentemente, per la storia della scienza del diritto canonico, la trasformazione fondamentale fu operata da Graziano e dalla sua *Concordia discordantium canonum*, portata a compimento verso il 1140. Il suo metodo e la sua ricerca avrebbero costituito le basi dell'attività, spesso febbrile, da parte dei canonisti, come emerge dalle loro innumerevoli *glossae*, *Summae*, *Commentari*, e così via.²

² La bibliografia è abbondante ma vedi, A.M. STICKLER, *Historia Iuris Canonici Latini*, I. *Historia Fontium*, Taurini 1950 e G. LE BRAS, CH. LEFEBVRE e J. RAMBAUD, *L'Age Classique 1140- 1378, Histoire du Droit et des Institutions de l'Eglise en Occident*, VII, Paris 1965.

In questa relazione, io non sono tanto interessato a questo aspetto del diritto canonico, benché sia ovviamente importante ed affascinante; ciò che piuttosto mi interessa è la storia delle collezioni autentiche ed il ruolo del Legislatore universale nella loro formazione materiale, nella misura in cui esse riflettono un particolare approccio al diritto canonico.

In realtà, solo un esiguo numero di Pontefici ha formalmente promulgato una collezione di leggi universalmente vincolante per la Chiesa. Tre si possono trovare nel *Corpus Iuris Canonici*: Gregorio IX, *Liber Extra* (1234); Bonifacio VIII, *Liber Sextus* (1298); Giovanni XXII, *Clementinae* (1317). Queste sono seguite da tre Codici: Benedetto XV nel 1917 e, naturalmente, Papa Giovanni Paolo II nel 1983 (*Codex Iuris Canonici*) e nel 1990 (*Codex Cammini Ecclesiarum Orientalium*).

Dato che mi piacerebbe illustrare il particolare significato storico dell'attuale Codice, farò riferimento a quello che ritengo essere l'altro fondamentale cambiamento nella nostra comprensione del diritto canonico, ovvero il *Liber Extra*, il quale ha anche introdotto un *novus habitus mentis* al diritto canonico.

In altre parole, per comprendere il significato storico del vigente Codice è necessario considerare la profonda trasformazione nel pensiero giuridico prodotta da Gregorio IX e la sua futura influenza sulla storia del pensiero canonico fino ai nostri giorni. Non posso rendere giustizia di tutte le cose che dovrebbero dirsi e posso solo indicare quella che ritengo essere la questione-chiave, che ci aiuta a collocare il Codice attuale in quel complesso, ma affascinante, mosaico canonico, rappresentato dalla nostra tradizione canonica.

I. Il «Liber Extra» e il «novus habitus mentis»

Prima di considerare il *Liber Extra* qualcosa dovrebbe essere detto dei cento anni che lo separano da quello di Graziano. In altre parole, l'importanza del *Liber Extra* potrebbe essere determinata ed apprezzata quando si capiscono le compilazioni che ha sostituito.

Sappiamo che il *Decretum* di Graziano non ha mai bloccato l'incessante produzione delle compilazioni basate specialmente sulle lettere papali (*litterae decretales*) nonché i canoni dei concili. Questi testi erano conosciuti alla comunità canonistica attraverso le collezioni aggiornate.³ Tale processo di produzione delle collezioni si basava principalmente, se non esclusivamente, sui canonisti-magistri interni all'università. In realtà, la loro attività era il complemento essenziale e fondamentale alla crescita della complessità e dell'espansione della burocrazia ecclesiastica. I *Magistri* canonisti, che preparavano e compilavano la collezione sistematica dopo Graziano, hanno provisto i loro compagni canonisti, coinvolti nell'amministrazione della Chiesa, delle risorse teoretiche ed amministrative necessarie all'attività espansiva del papato, come pure ad altri livelli più bassi dell'amministrazione ecclesiastica.

È necessario avere una grande chiarezza su questo punto.

³ Per le lettere decretali, vedi D. JASPER e H. FURHMANN, *Papal Letters in the Early Middle Ages*, Washington 2001.

Anche se queste collezioni erano focalizzate sulle *epistolae decretales* dei Papi, erano i professori canonisti che determinavano in un senso realistico il destino, oppure il significato giuridico più largo di ogni lettera. In altre parole, erano i canonisti che davano una più ampia conoscenza, diffusione e significato a queste lettere essendo incorporate in una collezione di lettere papali. Inoltre, questa collezione poteva essere utilizzata per una raccolta più complessa.

Questa era la situazione, almeno prima del 1209/10, l'anno in cui Pietro da Benevento completò una compilazione per ordine di Innocenzo III. Praticamente, non erano i Papi che raccoglievano le decretali e in tal modo determinavano il diritto canonico, ma erano piuttosto i compilatori e gli studiosi che facevano il lavoro di compilazione critica e definivano quali leggi – decretali – erano determinanti per la Chiesa.

Sotto molti aspetti senza questi studiosi e le loro compilazioni, molte decretali specifiche avrebbero avuto un significato rilevante solo per la persona e la situazione per la quale erano state scritte. Perciò, le raccolte giocavano un ruolo vitale nello sviluppo del diritto canonico nella Chiesa Occidentale. I canonisti hanno fornito i mezzi attraverso i quali le decretali avrebbero potuto essere controllate e i mezzi mediante i quali il loro effetto sul *corpus* del diritto canonico poteva essere assicurato.

Noi sappiamo che tra il 1190 e il 1226, sono apparse numerose raccolte nelle scuole, nei tribunali e nella Curia Romana: ad esempio, quelle di Gilbertus (1202) e di Alanus (1206) e quella di Bernardo di Compostella (1208). Quelle destinate ad acquisire maggiore importanza furono cinque collezioni conosciute come le *Quinque Compilationes Antiquae*, compilate rispettivamente da Bernardo di Pavia (1190), Giovanni di Wales (dopo il 1210), Pietro da Benevento (1209/10), Johannes Teutonicus (1216) e Tancredi di Bologna (1226).

Queste *Quinque Compilationes* sono state riconosciute in un modo particolare dai canonisti, e ciò si riscontra nei successivi commentari, che abbondavano intorno ai loro testi. Furono anche apprezzate dalla Curia. C'era, inoltre, un'ulteriore importante distinzione nell'ambito di queste cinque collezioni. Infatti, tre erano private: *Prima*, *Secunda* e *Quarta*; mentre due erano in un certo modo autentiche: la *Tertia* (Innocenzo III) e la *Quinta* (Onorio III).

Innocenzo III, si può dire che fu il primo ad apprezzare propriamente il ruolo critico assunto dalle scuole del diritto canonico. Alcuni studiosi hanno puntualizzato un cambiamento visibile nelle lettere di Innocenzo III comparandole a quelle di Alessandro III, l'altra maggiore fonte per le compilazioni. Innocenzo III era sensibile al mondo canonistico, e cioè non solo agli individui ai quali le lettere erano indirizzate, ma anche, agli studiosi che insegnavano nelle università, che pure hanno decifrato e determinato il destino delle decretali specifiche dei vari Papi.⁴

⁴ Vedi K. NORR, «Päpstliche Dekretalen und römisch-kanonischer Zivilprozess », *Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte*, Frankfurt am Main 1972 e S. HORWITZ, ((Magistri and Magisterium: Saint Raymond of Peñafort and the Gregoriana», *Escritos de Vedat* 7 (1977) 209-238.

Diversamente da una decretale specifica *ad hoc*, formulata esattamente per risolvere il singolo caso e che, spesso sembrava indifferente alle sue conseguenze più ampie, una decretale innocenziana evidenziò che l'autore sapeva che le sue decretali avrebbero avuto un significato, non solo per casi particolari e non solo per destinatari individuali, ma anche potenzialmente per tutta la Cristianità e, pertanto, che fosse consapevole del ruolo del papato nel determinare precisamente il diritto canonico della Chiesa. Allora, probabilmente non sorprende che fosse Innocenzo III a commissionare e dare approvazione pubblica alla prima collezione papale (*Compilatio Tertia*).

I *Magistri*, specialmente a Bologna, continuarono ad essere fondamentali nello stabilire la qualità determinante delle decretali individuali ed anche delle collezioni ufficialmente autorizzate. Tuttavia, io ritengo che si possa notare un sottile, ma potenzialmente fondamentale cambiamento, nel modo in cui la legge della Chiesa veniva formata, determinata e capita.

Credo che sia anche importante notare che le collezioni commissionate e ufficialmente riconosciute da Innocenzo III (*Tertia*) e da Onorio III (*Quinta*), a quanto possibile determinare, non furono tecnicamente promulgate, ovvero nel senso di divenire collezione di leggi vincolanti nel modo in cui avrebbe poi fatto Gregorio IX con il suo *Liber Extra*. Infatti, la *Compilatio Tertia*, non ebbe in realtà dalla Bolla, *Devotioni vestrae*, del tardo 1210, una promulgazione ufficiale, ma sola la garanzia del pontefice che le singole decretali corrispondevano a quelle contenute nei registri della cancelleria papale, e che la raccolta poteva quindi essere tranquillamente usata. Simile era l'intento della *Compilatio Quinta*. Era un tipo di *imprimatur* papale.

In un certo senso erano pubblicate ufficialmente dai rispettivi papi, ma abbiamo già il sentore che la prossima tappa potrebbe essere la promulgazione ufficiale e vincolante, ancorché ci fossero state le giuste combinazioni fra i fattori. Questa combinazione di fattori venne trovata in Gregorio IX e in S. Raimondo da Peñafort.

A Giovanni di Dio nei suoi *Principium decretalium* (1245) dobbiamo il racconto che Gregorio IX era piuttosto irritato quando nessuno poteva determinare se una decretale specifica faceva parte di una collezione, o era *extravagans*.⁵ Forse a quel punto egli ha deciso di far partire quel progetto che culminerà con la chiamata di S. Raimondo al fine di preparare una nuova collezione, cioè il *Liber Extra*. Questa confusione effettivamente rifletteva la salda ma discontinua espansione della giurisdizione papale e della sua influenza. Già alla fine del dodicesimo secolo Papa Lucio III (1181-1185) poté esprimere alcune frustrazioni e una certa disperazione davanti al successo del papato.⁶ Johannes Andreae nei suoi *Additiones ad Speculum Guillelmi Durantis* riporta che, nei mesi successivi all'incoronazione di Papa Gregorio, iniziarono a circolare dicerie sul fatto che il nuovo Papa

⁵ Vedi anche A.D. DE SOUSA COSTA, *Um Mestre Português en Bolonha no Século XIII, João de Deus: Vida e Obra*, Braga 1957.

⁶ «Tales itaque litera a cancelleria non credimus prodidisse vel, si forte prodierint, conscientiam nostrarn, quae diversis occupationibus impedita singula examinandis non sufficit» (2 *Comp.* 1.2.4).

intendesse pubblicare una compilazione che rimpiazzasse le precedenti *Quinque Compilationes*. Questo bastò a frenare i magistri dal glossare la *Quinta*, edita nell'anno precedente, dato che erano preparati ad aspettare che Gregorio redigesse la sua nuova collezione.⁷ Infatti, sebbene abbiamo apparati critici da Jacobus de Albenga e Zoen, e inoltre *glossae* con la sigla di Tancredi, Laurentius e Johannes Teutonicus, è possibile che queste dicerie abbiano trattenuto i canonisti.⁸

Qualunque fosse la sua immediata intenzione Gregorio aspettò tre anni prima di commissionare il lavoro, nel 1230, al «*diktum filium fratrem Raymundum, cappellanum et poenitentiarium nostrum*», per perlustrare la letteratura decretale, sia nelle collezioni accettate che nelle *extravagantes* e produrre un singolo volume (*unum volumen*) il cui contenuto sarebbe stato determinante. Non ci sarebbero più state decretali *extravagans* ma, piuttosto sarebbero state rafforzate mediante la loro inclusione in una singola opera autorevole. S. Raimondo completò questo compito gigantesco nell'ambito di quattro anni e il 5 settembre 1234 Gregorio IX promulgò il testo con la Bolla *Rex Pacificus*.

In termini generali sappiamo dalla *Rex Pacificus* la situazione che ha motivato Gregorio IX a richiedere una nuova compilazione. Vi erano all'epoca troppe compilazioni esistenti; esistevano norme contraddittorie sulle stesse questioni; ripetizioni inutili e spesso prolissità. Tutto questo ha causato una confusione che ha provocato la richiesta di formulare una nuova compilazione⁹.

Conosciamo inoltre dalla Bolla il compito che Gregorio IX ha stabilito per il suo cappellano: praticamente doveva sopprimere, tagliare e revisionare qualsiasi testo che avesse trovato specialmente nelle *Compilationes Antiquae*. La mano di S. Raimondo si evidenzia in ogni pagina, dato che lui si è assunto il compito di eliminare tutto ciò che era ripetitivo, superfluo, contraddittorio o prolisso. Sappiamo da un paragone di testi che lui stesso ha eliminato, interpolato ed anche alterato frasi e parole. Questi cambi editoriali riflettevano spesso critiche sulle decisioni papali fatte dai glossatori delle *Compilationes Antiquae*, controversie che erano venute a galla nelle scuole, e occasionalmente l'insegnamento stesso di S. Raimondo nel suo manuale per confessori.

Non ci sarebbe niente di particolarmente nuovo in questo, dato che nel passato i canonisti hanno anche ridimensionato le loro fonti togliendo le parti retoriche e superflue e, per mezzo di ciò, lasciando il nucleo positivo della legge. Ma il *Liher Extra* è andato considerevolmente oltre questo normale sebbene intricato lavoro editoriale.

⁷ Per questa informazione da parte di Johannes Andreae, vedi J.F. SCHULTE, *Die Geschichte. der Quellen und Literatur der canonischen Rechts*, Stuttgart 1875-1880, I, 243.

⁸ Vedi S. HORWITZ, «Magistri and Magisterium» 213, n. 13.

⁹ «Sane diversas constitutiones et decretales epistolas praedecessorum nostrorum, in diversa dispersas volumina, quarum aliquae propter nimiam similitudinem, et quaedam propter contrarietatem, nonnullae etiam propter sui prolixitatem, confusionem inducere videbantur, aliquae vero vagabantur extra volumina supradicta, quae tanquam incertae frequenter in iudiciis vacillabant...».

Gregorio IX anche commissionò a S. Raimondo il compito di aggiungere «*constitutiones nostras et decretales epistolas, per quas nonnulla quae in prioribus erat dubia, declarentur*». Detto altrimenti, questi erano testi promulgati da Gregorio IX in persona, che venivano aggiunti, non semplicemente per riempire i vuoti, ma soprattutto per dare al lavoro un maggiore spessore e una nuova direzione giuridica.

Recenti studi sulle costituzioni di Gregorio IX hanno dimostrato che almeno per il Libro Primo del *Liber Extra*, esistono elementi giustificativi per supporre che una parte di questi testi non fu semplicemente presa e ridimensionata dai decreti dello stesso Pontefice precedenti al 1230. Piuttosto, questi testi venivano abbozzati da S. Raimondo, per poi passare all'approvazione papale e per poter spiegare alcuni punti della dottrina canonica che erano dibattuti al tempo in cui gli era stato commissionato di compilare la nuova compilazione. Il fatto è che un certo numero di questi testi non fu mai promulgato prima del 1234, ma preparato esattamente durante la stesura del *Liber Extra* affinché vi fosse inserito.¹⁰

In certi casi S. Raimondo diede al testo originale di Gregorio IX, indirizzato a un problema specifico, uno scopo molto più ampio. In altre parole S. Raimondo con estrema attenzione rimosse dal documento ogni traccia dalla sua forma originale come risposta data ad una *consulatio*, e lo riscrisse come documento spontaneo e astratto, anche se certe volte poteva basarsi su un precedente documento. A volte provvide pure a scrivere una Arringa come introduzione generale. Ma egli non solo riscrisse precedenti decreti di Gregorio IX, ma pare che ne abbia anche redatto di nuovi per avere un'approvazione papale immediata, che poi venivano inclusi direttamente nel *Liber Extra*. Infatti, questa innovazione editoriale è tutto parte di un più ampio cambiamento che il *Liber Extra* riflette e consolida.

La compilazione Gregoriana non è semplicemente una collezione al modo dei suoi predecessori. Il *Liber Extra* rispecchia un cambiamento «sismico» nella storia del diritto canonico, anzi, al mio parere, il primo fondamentale cambiamento, sia per quanto riguarda le collezioni autentiche che per un nuovo approccio al diritto canonico. Questa nuova collezione crea una svolta radicale nella storia del diritto canonico che qualche volta, forse, non è stata completamente apprezzata. Vorrei dire che, mentre l'attività compilatoria ed il fatto della promulgazione sono sempre stati sottolineati, i cambiamenti nella concezione del diritto canonico sono stati alquanto trascurati. Si potrebbe parlare di un vero *novus habitus mentis* almeno per quanto riguarda l'attività canonistica del legislatore universale.

Specificatamente, le precedenti caratteristiche delle compilazioni private dipendevano maggiormente, se non esclusivamente, dalle università. Ci troviamo, ora, davanti ad un nuovo approccio ed un nuovo abito mentale del significato del diritto canonico. Questo nuovo abito mentale e nuovo approccio si realizza, praticamente, nella formulazione del *Liber Extra*. Era la vera *raison d'être*. In altri termini, non si trattava semplicemente di un altro

¹⁰ Vedi S. KUTTNER, «Raymond of Peñafort as editor: The “decretals” and “constitutions” of Gregory IX», *BMCL* 12 (1982) 65-80.

dossier di testi, garantito per la loro autenticità da un Papa, come nel caso della *Compilatio Tertia* e *Quinta*, ma piuttosto sarebbe dovuta essere una collezione armonica, stabile e determinante. Si vede nel *Liber Extra* un nuovo spirito, un nuovo modo di capire il diritto della Chiesa.

Questo schema e questa intenzione richiedono una concezione profondamente rinnovata della tradizione canonistica. Ovviamente, l'autorità originaria di ogni decretale doveva essere ricercata nelle sue origini papali, ma ora le decretali selezionate per questa nuova collezione erano considerate in modo diverso. Mentre nel passato il significato giuridico delle decretali dipendeva principalmente dalle università e dai magistri, adesso la loro autorità veniva determinata dalla loro inclusione nella nuova autorevole compilazione. In altre parole, queste decretali, che facevano parte del *Liber Extra* contenevano le leggi comuni della Chiesa. Adesso, per la prima volta la legge della Chiesa viene determinata ufficialmente dal Papa come Legislatore Universale. Le decretali che erano state escluse, sebbene non automaticamente invalide, potevano esistere solo in quanto conformi con il diritto comune che in questo momento viene definito.

In effetti il *Liber Extra* significava che la vecchia tradizione canonica non poteva più rimanere autonoma, non poteva stare in piedi semplicemente da sola, ma doveva piuttosto essere incorniciata e determinata da una selezione papale, che inevitabilmente doveva conferirle un'approvazione e un significato giuridico. Dobbiamo essere chiari su questo punto. Il nuovo libro sul diritto avrebbe formato una base stabile e determinante per le leggi della Chiesa, e anche se non intendeva porre fine alla formulazione di leggi o della discussione di queste, era certamente il fondamento per designare e formare le future leggi. Era in tutti i sensi della parola, un nuovo definitivo ed esclusivo libro di diritto, che praticamente inaugurava un cambiamento rivoluzionario nel diritto canonico. Era il momento nel quale la direzione giuridica passò da Bologna a Roma. Siamo davanti un *novus habitus mentis*, che determinerà il diritto canonico fino ai nostri giorni.

Questo è evidenziato dalla Bolla *Rex Pacificus*. Per assicurare che nessuna decretale estranea, a questo o altri pontificati, potesse sconfinare in ciò che sarebbe stato conosciuto come *pratus Gregorianus*, Gregorio IX rigorosamente ammonì l'università ed i tribunali che dovevano usare solo questa compilazione, il *Liber Extra*, ed inoltre proibì a tutti di redigere altre compilazioni senza l'autorità della Sede Apostolica.¹¹ E anche rilevante che la collezione ufficiale successiva, promulgata da Bonifacio VIII, era conosciuta sotto il nome di *Liber Sextus*, sottolineando il carattere fondamentale del *Liber Extra*.

Di fatto, si potrebbe dire che questo nuovo testo di legge rappresenta il momento nel quale la direzione canonica passò da Bologna a Roma. Questa nuova compilazione autentica divenne il mezzo ufficiale di governo, stabilito e promulgato dal Papa. Ciò non vuole, tuttavia, dire che il diritto canonico sia diventato prettamente papalizzato, dato che le

¹¹ «Volentes igitur, ut hac tantum compilatione universi utantur in iudiciis et in scholis, districtius prohibemus, ne quis praesumat aliam facere absque auctoritate sedis npostolicae speciali».

università ed i *Magistri* continuavano a discuterlo e ad interpretarlo. Sappiamo che la recettività di un uomo come Vincenzo, Innocenzo IV e Hostiensis, ebbe una grande importanza per il successo del lavoro di Gregorio IX. Dice molto per il suo genio che il *Liber Extra* ebbe questa generale approvazione.

Ma che ci fosse un cambiamento, e che questo fosse profondo, non c'è alcun dubbio. Fu una percezione, prima parzialmente percepita da Innocenzo III, di cui si era impadronito Gregorio IX, e finalmente realizzato da S. Raimondo. Il loro contributo doveva essere fondamentale per il futuro destino del diritto canonico, per la Chiesa e le sue istituzioni.

II. IL «*novus habitus mentis*» del CIC 83

Successivo al *Liber Extra*, anche il Codice del 1983 segna una profonda trasformazione nella storia delle collezioni autentiche di diritto canonico. Come ho già accennato, il suo significato e importanza storica possono essere adeguatamente apprezzati solo in confronto e in relazione al cambiamento, parimenti profondo, nell'approccio al diritto canonico, visto per il *Liber Extra*.

Comprensibilmente, qualcuno può rimanere sorpreso da tale affermazione ed indicare altri eventi, nella storia del diritto canonico, successivi al 1234, per esempio, l'importanza del Concilio di Trento. Di certo, Trento fu evidentemente importante, ma la sua influenza è principalmente, benché non esclusivamente, da comprendersi in termini di ciò che potrebbe essere definito il suo contributo tecnico. Cioè, i canoni della fede seguono costantemente i *decreta de reformatione* che costituiscono precisamente altrettante norme giuridiche. Così, i decreti disciplinari del Concilio di Trento avrebbero costituito per lungo tempo le basi del diritto generale della Chiesa dopo il sedicesimo secolo.¹²

Che i Concili svolsero un ruolo nella formazione delle collezioni dopo il *Liber Extra* è, quindi, fuori dubbio. Spesso notiamo un evidente legame tra un Concilio ed una collezione. Così le *Clementinae* furono costituite, principalmente, dai decreti del Concilio di Vienne. D'altro canto, la loro funzione rimase essenzialmente tecnica, ossia quella di fornire il fondamento materiale delle collezioni, specialmente sulla base dei loro decreti disciplinari. Tuttavia, non possiamo parlare di un nuovo approccio al diritto come chiaramente risulta per il *Liber Extra* e come anche risulta per la relazione tra il Vaticano II ed il Codice del 1983.

Non può dirsi la stessa cosa riguardo la relazione tra il Vaticano II ed il Codice del 1983. In realtà, il Vaticano II fu la base materiale per molti canoni del vigente Codice, ma più significativamente doveva costituire la base per un nuovo approccio alla comprensione del diritto canonico, il quale avrebbe delle conseguenze notevoli per il nuovo Codice. Ciò che è accaduto con il Vaticano II non ha precedenti e questo è più significativo quando

¹² Ovviamente il Concilio di Trento aveva un influsso oltre quello «tecnico» per cui i canonisti hanno sviluppato una difesa giuridica propria contro la concezione eterodossa della Chiesa nel *ius publicum ecclesiasticum* nel quale difendono la sua costituzione nonché il diritto canonico della Chiesa. Vedi A. VAN HOVE, *Prolegomena ad Codicem Iuris Canonici*. Mechliniae-Romae 1945, 551 ss.

avvertiamo che questo Concilio non ha avuto né ha svolto un'attività disciplinare vera e propria come fecero ad esempio il Concilio Lateranense IV e, ancor più, quello di Trento. Eppure è stato il Concilio che più di ogni altro era la base per il rinnovamento non solo della legislazione canonica ma anche del modo di capire il diritto nella vita della Chiesa. Esso, forse più di ogni altro concilio, ha direttamente e profondamente inciso sulla disciplina canonica, specialmente a motivo della sua ecclesiologia.

C'è un singolare fatto che dimostra questo nuovo approccio che, a mio avviso, è unico nella storia delle collezioni autentiche. L'annuncio del Concilio fu dato da Papa Giovanni XXIII con la contemporanea indicazione che sarebbe stato rivisto il Codice di diritto canonico. Sappiamo che a pochi mesi dall'inizio del Vaticano II fu proprio Giovanni XXIII a volere la commissione pontificia per la revisione della legislazione piano-benedettina. Nell'intenzione di Papa Giovanni XXIII il lavoro che la commissione avrebbe dovuto compiere era quello di seguire attentamente tutte le fasi e l'evoluzione del Vaticano II per recepirne, anzitutto, lo spirito e per orientarsi, poi, a dare vita a quella normativa che le decisioni, le direttive e anche i voti conciliari avrebbero richiesto come conseguenza del Concilio. La commissione doveva subito rendersi conto che non si trattava di emendare pochi o molti canoni, ma quanto e soprattutto di dare all'interno ordinamento giuridico della Chiesa la fisionomia del Vaticano II. In altre parole, di avere un *novus habitus mentis* per quanto riguarda il diritto canonico.

Infatti, l'aggiornamento del Codice doveva essere il coronamento del Concilio, traducendone in norme di vita, di disciplina e di condotta i principi che lo avevano ispirato. Con Giovanni XXIII, ripetutamente Paolo VI e Giovanni Paolo II hanno collegato il Concilio e il Codice. Paolo VI ha precisato che «l'opera di revisione del Codice canonico non deve essere volta a migliorare il diritto precedente e meglio disciplinare le varie questioni aggiungendo ciò che sembra opportuno e cancellando ciò che non è più valido, ma a far emergere il carattere spirituale dell'opera giuridica, che deriva dalla natura sacramentale della Chiesa e che si effettua nella comunità della Chiesa... Perciò il nuovo Codice deve evitare il pericolo di una fatale distinzione fra Spirito e istituzione, tra teologia e diritto».¹³ Anche Giovanni Paolo II ha sottolineato questo nesso *Codex-Councilium* sottolineando che l'oggetto essenziale del diritto canonico era la definizione dei diritti e doveri di ciascun membro della Chiesa nei riguardi di tutti gli altri e dell'intera comunità ecclesiale, al fine specifico della *salus animarum* che è nella Chiesa la *prima lex*.¹⁴ Sappiamo che prima della promulgazione del Codice Giovanni Paolo II si volle render conto personalmente della corrispondenza della nuova legislazione alle decisioni del Vaticano II. A tal fine, coadiuvato da esperti ha esaminato l'intero ultimo schema, dopo la plenaria del 25 gennaio 1981.

Un rapido accenno al Codice del 1917 può aiutare ad illustrare questo aspetto.

¹³ *Allocutio*, 18 novembre 1965.

¹⁴ Vedi AAS 73 (1981) 720.

La codificazione del 1917, come tale, è imitazione del sistema civile. Questo sarebbe un fatto di per sé neutrale e che ha portato un grande vantaggio anche al diritto canonico, riducendo tutta la massa verbosa delle leggi precedenti a un quadro chiaro e ridotto a formule brevi e precise. Ma l'ordinamento interno si ispirava chiaramente al diritto civile-romano, facendo così prevalere il criterio giuridico su quello teologico, anzi, trascurando quest'ultimo piuttosto palesemente.

Basta accennare a due fatti: i sacramenti figurano incorporati nel 3° Libro che tratta *De rebus*, affiancati dunque ad un insieme di argomenti di indole piuttosto materiale o temporale. Inoltre, il Codice Pio-Benedettino non ha voluto o potuto ancora svincolarsi da quel sistema beneficiario che da secoli aveva materializzato i servizi e gli uffici spirituali del diritto canonico. Per cui ancora nel primo Codice i canoni quasi più importanti per gli uffici ecclesiastici non si trovano nel 2° Libro che tratta delle persone e dei loro uffici, ma nel 3° ove si parla dei benefici che continuano così l'idea che *officium sequitur beneficium*.

In altri termini, il Codice del 1917 non rappresentava ciò che si chiama un *novus habitus mentis*, quanto piuttosto un importantissimo, relativamente nuovo ed influente approccio tecnico, per porre un ordine effettivo nel *mare magnum* delle leggi. Certamente, il Codice del 1983 presenta una struttura tecnica, per certi aspetti, simile a quella del Codice del 1917, ma nessuno che consideri attentamente i due Codici potrebbe dubitare che essi differiscono radicalmente sotto molti punti di vista. Basta considerare i titoli dei sette libri per apprezzare che la struttura interna del Codice del 1983 non è esclusivamente basata su un sistema mutuato dalla legge civile, ma segue anche la rinnovata comprensione della Chiesa, come presentata dal Vaticano II. Ora abbiamo libri *De populo Dei*, *De Ecclesiae munere docendi*, *De Ecclesiae munere sanctificandi*. Detto altrimenti, il nuovo sistema del Codice è più teologicamente orientato: i libri centrali si ispirano al concetto del Popolo di Dio e poi alle funzioni di servizio – in realtà nella concezione del *tre numeri* – del Magistero e della santificazione attraverso i sacramenti, non più *res*.

Questo collegamento, per così dire «ufficiale», tra la teologia ed il diritto canonico, che è evidente lungo tutti i canoni e per di più nella struttura del nuovo Codice è qualcosa veramente nuova. Da quando, nel secolo XII, le due discipline, la teologica e la canonica, acquistarono propria consistenza scientifica e autonomia, il tema dei rapporti tra di loro, la loro interconnessione, il mutuo influsso ha suscitato sempre l'interesse e la riflessione degli studiosi. Le conclusioni alle quali arrivavano erano molte diverse, secondo la prospettiva, formazione, ambiente culturale, e soprattutto il momento storico e il grande sviluppo della scienza.

Con il Vaticano II, che ha decisamente invitato a situare il diritto canonico nel mistero della Chiesa,¹⁵ il tema ha conosciuto un rinnovato interesse ed ha suscitato numerosi ed approfonditi studi. Il dibattito continua ma credo che non sia dubbio che il nuovo Codice

¹⁵ *Optatam totius*, 16: «Similiter in iure canonico esponendo et in historia ecclesiastica tradenda respiciatur ad Mysterium Ecclesiae, secundum Constitutionem dogmaticam "De Ecclesia" ab hac S. Synodo promulgatam».

riflette questo nesso intrinseco fra teologia e diritto. La nuova codificazione ha potuto recepire e maturare vari elementi fondamentali del rapporto fra teologia e diritto e questo ha certamente contribuito al *novus habitus mentis* di cui parlava Paolo VI.

Nella storia del diritto canonico, questo è un cambiamento «sismico» che colloca il Codice del 1983 sullo stesso piano dell'altro «sismico» cambiamento prodotto dal *Liber Extra*.

Conclusione

Ci sono molti altri aspetti che possono essere considerati nel tentativo di collocare il Codice del 1983 nella sua prospettiva storica – il fatto che l'attuale Pontefice, come il suo predecessore Gregorio IX, ha attentamente letto e riflettuto l'ultimo Schema del nuovo Codice –, ma mi sembra che, parimenti al *Liber Extra*, abbia introdotto in un *novus habitus mentis*, rispetto alla nostra comprensione e approccio al diritto canonico nel mistero della Chiesa.

Il compito dello storico non è semplicemente quello di presentare il passato: se così fosse egli potrebbe essere un mero antiquario, il cui interesse o piacere è rimasto nel passato. Lo storico è, invece, chiamato a considerare anche il futuro alla luce della sua comprensione del passato. Mentre, persino dopo venti anni, rimane ancora molto da riflettere e molto da discutere quando si considera il Codice del 1983, io credo che esso ci abbia condotto ad una nuova era nella nostra comprensione ed apprezzamento del diritto canonico.

Ci saranno inevitabilmente Codici o collezioni autentiche nella futura storia della Chiesa. Quando o come ciò potrà accadere non posso dirlo, ma sono sicuro che nessun futuro tentativo di ricodificare o riorganizzare la tradizione legale della Chiesa potrà essere compiuto prescindendo da un continuo riferimento al Codice del 1983 ed al *novus habitus mentis* che ha instaurato e mediante il quale noi comprendiamo il diritto canonico. Esso si colloca, accanto al *Liber Extra*, come un decisivo punto di arrivo e di partenza per la storia del diritto canonico.